



Documento di seduta

B9-0046/2019

16.9.2019

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio
(2019/2820(RSP))

Gunnar Beck
a nome del gruppo ID

Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio (2019/2820(RSP))

Il Parlamento europeo,

- viste le 40 raccomandazioni formulate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel 1990 e le loro successive revisioni, in particolare le raccomandazioni V e VIII,
 - viste le migliori pratiche internazionali del GAFI sulla lotta al ricorso illecito alle organizzazioni non a scopo di lucro (raccomandazione 8) e il suo Manuale per i paesi e i valutatori per l'analisi e la valutazione,
 - vista la relazione speciale n. 35/2018 della Corte dei conti europea sulla trasparenza dei finanziamenti UE la cui esecuzione è demandata alle ONG che chiede all'UE di elaborare una definizione giuridica delle ONG,
 - viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 18 settembre 2019 sull'attuazione della legislazione antiriciclaggio,
 - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea ha adottato una solida legislazione per combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- B. considerando che l'Unione europea sta continuamente rivedendo e ammodernando la propria legislazione per mitigare i rischi relativi al riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
1. sottolinea che le ONG sono considerate "soggetti a rischio" nel quadro antiriciclaggio, sia come organismi di facciata di organizzazioni terroristiche che raccolgono e trasferiscono fondi che come imprese legittime che sostengono indirettamente le finalità di organizzazioni terroristiche;
 2. è profondamente preoccupato per la maggiore cooperazione tra il settore pubblico e le organizzazioni della società civile, in particolare le ONG, che sono i tipi più comuni di organizzazione della società civile, poiché tali organizzazioni sono vulnerabili al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; sottolinea che questa duplice posizione delle ONG potrebbe incidere sull'efficacia delle misure attualmente in vigore nell'UE e a livello internazionale per certificare la loro trasparenza e rendicontabilità;
 3. esorta la Commissione a integrare espressamente le ONG nell'ambito del quadro antiriciclaggio, a verificarne attentamente il finanziamento e la spesa e ad adottare misure avanzate in materia di trasparenza;
 4. sottolinea che una maggiore regolamentazione e trasparenza finanziaria delle ONG devono diventare il cardine delle politiche antiterrorismo per ridurre la vulnerabilità

delle ONG alle organizzazioni terroristiche che vi fanno illegalmente ricorso;

5. esorta la Commissione a non cooperare, in sede di discussione o di elaborazione di norme antiriciclaggio, con ONG che non siano state oggetto di attente verifiche e non hanno dichiarato l'origine dei loro finanziamenti e spese;
6. esorta la Commissione ad adottare norme chiare in materia di cooperazione con le ONG nel processo di discussione e di elaborazione di nuove proposte relative all'antiriciclaggio per evitare potenziali conflitti d'interessi;
7. deplora i commenti espressi dalla Commissione durante lo scambio di opinioni del 5 settembre 2019 della commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento con rappresentanti della Commissione e l'Autorità bancaria europea sullo stato di esecuzione della legislazione antiriciclaggio, secondo cui la Commissione non sta effettuando verifiche delle ONG "per non criminalizzarle", il che sembra implicare che gli attori economici esaminati dalle autorità di vigilanza nel quadro antiriciclaggio siano in qualche modo criminalizzati;
8. esorta la Commissione a presentare una definizione formale delle ONG dato che l'assenza di una siffatta definizione ostacola gli sforzi atti a regolamentare efficacemente la trasparenza e la rendicontabilità tributaria delle ONG;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, e alla Commissione e al Gruppo di azione finanziaria internazionale.